

LEGGE DI BILANCIO 2026 - NEWS

La nuova Legge di Bilancio 2026 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 30.12.2025 contenente la manovra economico finanziaria dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a 21.3 miliardi di euro nel 2026, 18.8 miliardi nel 2027 e 16.4 miliardi nel 2028.

Nel rimandare alla lettura delle misure di maggiore interesse per il settore della locazione finanziaria, tra gli interventi di maggiore interesse per il sistema produttivo ed il settore del leasing in particolare, vi segnaliamo le seguenti iniziative, volte alla ripresa degli investimenti.

La maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028;

Una dotazione di 1.3 miliardi di euro volta a incrementare le risorse a disposizione per il **credito d'importa** a favore delle Imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "**Industria 4.0**";

La Proroga e stabilizzazione del credito d'imposta per gli investimenti produttivi nelle aree della **ZES Unica per il Mezzogiorno** (nonché, in via coordinata, nelle Zone Logistiche Semplificate);

Il rifinanziamento del sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie Imprese (c.d. **Nuova Sabatini**), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027;

Il riordino delle garanzie pubbliche (**Fondo di garanzia PMI**)

Riportiamo di seguito le caratteristiche e le specifiche delle maggiori novità collegate alla locazione finanziaria (leasing)

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-436)

1. Inquadramento normativo e finalità della misura

I commi in esame reintroducono, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), la disciplina della maggiorazione del costo ammortizzabile per investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La misura si colloca in continuità sistematica con il super e iper-ammortamento introdotti a partire dal 2016 (rectius: 15 ottobre 2015) e successivamente sostituiti dal credito d'imposta beni strumentali. Il legislatore torna ora allo strumento dell'ammortamento maggiorato, ritenuto più coerente con una logica di rafforzamento strutturale della base produttiva delle imprese. Da un punto di vista pratico-tecnico si tratta quindi di una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento, e pertanto non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione prima dell'ultimazione del processo di ammortamento.

Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (cfr. Relazione illustrativa).

L'intervento, quindi:

- è finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0;
- è stato profondamente modificato in sede di esame parlamentare, in particolare:
 - **ampliando il periodo di effettuazione degli investimenti (fino al 2028);**
 - **aggiornando gli elenchi dei beni agevolabili** (ora allegati IV e V alla Legge di Bilancio qui in commento **e non più, quindi, gli allegati A e B della Legge di Bilancio 20217);**
 - chiarendo l'applicazione **anche ai canoni di leasing finanziario.**

2. Ambito soggettivo dell'agevolazione

2.1 Soggetti beneficiari

La maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili spetta **a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente:

- dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali);
- dalla dimensione aziendale;
- dal settore economico.

La norma non prevede limitazioni dimensionali o settoriali, coerentemente con la ratio di incentivo generalizzato agli investimenti produttivi.

Rientrano espressamente nel perimetro applicativo anche le imprese che acquisiscono i beni agevolabili:

- **in proprietà;**
- **mediante contratti di leasing finanziario.**

Il soggetto beneficiario è sempre **l'utilizzatore del bene**, anche nel leasing, mentre la società di leasing resta estranea alla fruizione dell'agevolazione.

2.2 Cause di esclusione soggettiva

Il comma 428 individua una serie di situazioni che impediscono l'accesso al beneficio. In particolare, sono escluse le imprese che si trovano:

- in liquidazione volontaria;
- in fallimento¹;
- in liquidazione coatta amministrativa;
- in concordato preventivo senza continuità aziendale;
- in altre procedure concorsuali o con procedimento in corso;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Tali condizioni devono sussistere per tutta la durata della fruizione e rilevano ovviamente anche nel caso di beni acquisiti in leasing.

3. Ambito oggettivo: investimenti agevolabili

3.1 Beni materiali e immateriali Industria 4.0

Il comma 429, lettera a), individua come agevolabili gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali strumentali nuovi;**
- ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È importante segnalare che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, gli elenchi dei beni sono stati **aggiornati e "internalizzati"** nella legge di bilancio, superando il rinvio agli Allegati A e B della legge 232/2016.

Gli elenchi dei beni materiali e immateriali strumentali cui si applica la misura, in altre parole, sono stati aggiornati, al fine di tenere conto sia delle esigenze delle imprese, quali l'efficientamento dei processi produttivi e la decarbonizzazione, sia della rapidità dell'innovazione tecnologica degli ultimi anni (es. intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity).

L'interconnessione rappresenta un requisito sostanziale e non meramente formale, da dimostrare mediante adeguata documentazione tecnica.

¹ Segnaliamo che la norma continua a fare riferimento al "fallimento", nonostante l'entrata in vigore del Codice della crisi, aspetto che potrà richiedere chiarimenti interpretativi.

È infine necessario che gli investimenti soddisfino la seguente ulteriore condizione dal punto di vista oggettivo e cioè che si tratti di investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.**

3.2 Investimenti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

La lettera b) del comma 429 estende l'agevolazione ai beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, inclusi gli impianti di stoccaggio.

Con specifico riferimento al fotovoltaico (primo bullet point), sono agevolabili esclusivamente impianti con moduli prodotti nell'Unione europea **e con stringenti requisiti di efficienza.**

In altre parole, il legislatore ha espunto, in sede parlamentare, le ipotesi di minore efficienza originariamente previste, restringendo il perimetro oggettivo. E quindi, con specifico riferimento **agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare**, precisiamo che sono agevolabili esclusivamente **i seguenti impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023²:

- **moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del comma 1 articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023);**
- **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del comma 1 articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023) ².**

Osserviamo che dal tenore letterale della norma le due categorie di beni (e cioè 1) i beni degli allegati IV e V annessi alla LB 2026 e 2) i beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo inclusi gli impianti di stoccaggio) **sono agevolabili autonomamente; è, dunque, sufficiente l'investimento in un bene dell'una o dell'altra categoria senza c.d. "effetto traino" dell'una a vantaggio dell'altra.**

Come si ripeterà anche nel seguito (e precisamente nel paragrafo relativo alla quantificazione del beneficio), a seguito delle modifiche introdotte al Senato **sono stati soppressi i commi che disciplinavano in termini ancor più vantaggiosi i tassi di iperammortamento con riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici.**

4. Requisiti territoriali e localizzazione degli investimenti

Come già anticipato, gli investimenti devono riguardare beni:

- **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;**
- **prodotti** in Stati membri UE o aderenti allo SEE.

Vale la pena sottolineare che la modifica introdotta al Senato ha chiarito che il requisito territoriale della produzione del bene è distinto da quello della sua destinazione funzionale.

Nel leasing finanziario rileva esclusivamente il luogo di utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore mentre la sede del concedente è irrilevante.

5. Periodo di effettuazione degli investimenti

Sono agevolabili gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**

Osserviamo che il Parlamento ha eliminato la precedente impostazione basata su ordine accettato e acconto, optando per un periodo di effettuazione "pieno", semplificando l'accesso all'agevolazione. In altre parole, è stato ampliato l'orizzonte temporale di operatività della misura, estesa così agli investimenti effettuati **entro il 30**

² Come si ricorderà, il testo del disegno di legge consentiva l'agevolazione anche con riferimento all'acquisizione di fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (lettera a) del comma 1 articolo 12) del decreto-legge n. 181 del 2023. Ebbene, a seguito della modifica introdotta tale riferimento è stato soppresso.

settembre 2028 (la versione originaria del DDL, infatti, limitava lo strumento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2026, salvo la finestra temporale aggiuntiva per le consegne effettuate fino al 30 giugno 2027 con ordini approvati e parzialmente pagati entro il 31 dicembre 2026). Merita osservare, quindi, che, secondo la formulazione attuale e definitiva della norma, il 30 settembre 2028 è il termine massimo per la consegna dei beni (i.e. effettuazione degli investimenti) senza, cioè, che debbano intervenire le ben note azioni prenotative entro il 31.12.2027 (ci riferiamo ad acconti e ordini firmati).

Per i beni acquisiti in leasing l'investimento si considera effettuato alla data di consegna del bene all'utilizzatore ovvero alla data di esito positivo del collaudo in presenza della clausola di prova in contratto; la data di stipula del contratto non assume rilievo.

6. Misura della maggiorazione del costo

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta secondo una struttura **progressiva per scaglioni**³:

Fascia di investimento	Percentuale di maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	180%
Oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln	100%
Oltre € 10 mln e fino a € 20 mln	50%

Nel leasing finanziario la maggiorazione si applica alle quote capitale dei canoni di leasing (e quindi al costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene); sono esclusi interessi, oneri finanziari e componenti accessorie.

7. Funzionamento dell'agevolazione. Il Leasing finanziario

La maggiorazione opera esclusivamente in ambito fiscale (extra-contabile) e quindi:

- non modifica i valori civilistici;
- non genera crediti d'imposta;
- non è rimborsabile né cedibile.

La maggiorazione incide:

- **sulle quote di ammortamento deducibili** (beni in proprietà);
- sulle quote capitale dei canoni di locazione finanziaria deducibili (leasing).

La norma in commento stabilisce che la maggiorazione vale «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», senza chiarire il meccanismo applicativo dell'agevolazione per i beni acquisiti in locazione finanziaria. A tal fine, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul riscatto.

In particolare, il maggior valore imputato:

- ai canoni, sarà deducibile lungo la durata "fiscale" del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.

³ Ripetiamo anche qui che a seguito delle modifiche introdotte al Senato sono stati soppressi i commi che disciplinavano in termini ancor più vantaggiosi i tassi di iper-ammortamento con riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

- al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto.

Non è previsto alcun meccanismo di *recapture* del beneficio in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto (come si vedrà nel prosieguo è piuttosto stabilita una clausola di salvaguardia in caso di investimenti sostitutivi).

Riportiamo qui di seguito un esempio di investimento, rientrante nel primo scaglione agevolato (2,5 Mil/€), effettuato in proprietà e a pagina seguente in leasing per apprezzarne le differenze

IPOTESI ACQUISTO

Costo del bene:	2.500.000
Anno acquisto del bene:	2026
Aliquota ammortamento fiscale	20%
Data inizio ammortamento:	2026
Primo anno 1/2 aliquota	si
Aliquote IRES	24, %

Piano di ammortamento con "Iper-ammortamento" 1° SCAGLIONE MAGGIORATO DEL 180%			
Esercizio	VALORE NETTO CONTABILE 1° SCAGLIONE	VNC Maggiorato	EXTRA Risparmio IRES
	2.500.000,00	7.000.000,00	
2026	7.000.000,00	6.300.000,00	168.000
2027	7.000.000,00	4.900.000,00	336.000
2028	7.000.000,00	3.500.000,00	336.000
2029	7.000.000,00	2.100.000,00	336.000
2030	7.000.000,00	700.000,00	336.000
2031	7.000.000,00	-	168.000
2032	-	-	-
2033	-	-	-
2034	-	-	-
2035	-	-	-
2036	-	-	-
		TOT.	1.680.000,00 €

In virtù della maggiorazione dell'ammortamento l'investimento che avrebbe generato ordinariamente un tax saving pari a 600.000 € (24% IRES X 2,5 Mil€), ne produce, invece, uno pari a 1.680.000€ [(24% IRES X (2,5 Mil x 2,8)].

Tale beneficio della extra deduzione come calcolato sopra si distribuirà lungo il periodo di ammortamento evidenziato dalla parentesi graffa rossa (5 anni; rectius 6 anni per effetto della riduzione alla metà dell'aliquota di ammortamento il primo esercizio di entrata in funzione del cespite).

IPOTESI LEASING

Costo bene:	2.500.000
Percentuale riscatto	10%
Importo riscatto	250.000
Quote capitali canoni leasing	2.250.000
Importo riscatto maggiorato:	700.000
Anno consegna bene in leasing:	2026
Aliquota ammortamento fiscale	20%
Durata leasing	2,5
Anno riscatto bene:	2028
Data inizio ammortamento riscatto:	2028
Primo anno 1/2 aliquota riscatto	si
Aliquota IRES	24%

Ammortamento Leasing con "Iper ammortamento"			
Esercizio	Quote capitali	Quote capitali maggiorate	Extra Risparmio IRES
2026	900.000,00	2.520.000,00	604.800,00
2027	900.000,00	2.520.000,00	604.800,00
2028	450.000,00	1.260.000,00	302.400,00
2029	-	-	-
2030	-	-	-
2031	-	-	-
2032	-	-	-
2033	-	-	-
2034	-	-	-
2035	-	-	-
2036	-	-	-
	2.250.000	TOT.	1.512.000,00

Piano di ammortamento Riscatto con "Iper ammortamento"				
Esercizio	Prezzo Riscatto	Aliquota fiscale	Amm.to fiscale	Extra Risparmio IRES
2028	700.000,00	10,00%	70.000,00	16.800,00
2029	700.000,00	20,00%	140.000,00	33.600,00
2030	700.000,00	20,00%	140.000,00	33.600,00
2031	700.000,00	20,00%	140.000,00	33.600,00
2032	700.000,00	20,00%	140.000,00	33.600,00
2033	700.000,00	20,00%	70.000,00	16.800,00
2034	-	20,00%	-	-
2035	-	20,00%	-	-
2036	-	20,00%	-	-
2037	-	20,00%	-	-
2038	-	20,00%	-	-
		TOT.	700.000,00	168.000,00

Ovviamente per ragioni di non discriminazione fiscale il vantaggio in parola è il medesimo sia che si scelga l'alternativa "acquisto" ovvero quella "leasing", **ma come evidenzia la parentesi graffa rossa, il maggior valore imputato:**

- **ai canoni, sarà deducibile lungo la durata "fiscale" del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene);** nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
- al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto.

Quindi, in caso di locazione finanziaria è ragionevole aspettarsi che il beneficio sia distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all'ipotesi dell'acquisto diretto del bene. È chiaro che l'appel fiscale del leasing – rispetto all'acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.

8. Modalità di accesso, fruizione al beneficio e cumulabilità

L'accesso è subordinato alla trasmissione di apposite comunicazioni e certificazioni in via telematica, tramite piattaforma gestita dal GSE e utilizzando modelli standardizzati.

Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, disciplinerà procedure, contenuti delle comunicazioni, certificazioni tecniche, nonché termini e modalità di controllo. In assenza del decreto, l'agevolazione non può dirsi pienamente operativa.

La fruizione avverrà in via extra-contabile mediante deduzione e ripartizione secondo i coefficienti di ammortamento ordinari (in caso di acquisto in proprietà) ovvero mediante deduzione e ripartizione dei canoni lungo la durata del contratto. Al momento del riscatto il beneficio prosegue tramite ammortamento del costo (dell'opzione finale) maggiorato.

La maggiorazione è cumulabile con agevolazioni nazionali ed europee a condizione che non si coprano le medesime quote di costo (la relativa base di calcolo è quindi assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili) e non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La misura in parola è quindi cumulabile – nel rispetto delle condizioni appena citate – anche con contributo Nuova Sabatini e Credito d'imposta Zes Unica.

È espressamente esclusa l'applicazione della maggiorazione agli investimenti che beneficiano già del credito d'imposta beni strumentali 4.0 ex legge 207/2024.

9. Cessione, delocalizzazione e sostituzione dei beni

Il comma 432 introduce una disciplina di salvaguardia del beneficio se - nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo – si verifica una delle seguenti circostanze:

- cessione onerosa del bene;
- destinazione del bene a strutture produttive estere.

Ebbene, in tali casi, la fruizione delle quote residue è consentita solo se l'impresa provvede alla sostituzione del bene nello stesso periodo d'imposta con bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel leasing la cessione del contratto di leasing è ragionevolmente da considerarsi assimilata alla cessione del bene.

È opportunamente precisato dalla norma che - laddove il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito – la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Stando alla lettera della norma contenuta nel comma 432 in base alla quale *"Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo (n.d.r.: e quindi lungo la decorrenza del contratto, in caso di acquisizione in leasing) di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori"*, qualora il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto:

- nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal cedente;
- né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di surplus lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà). A meno che ovviamente – come dispone la norma citata – non si dia seguito all'acquisizione di un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-447; 448-452)

È esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.

A tal proposito il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è stabilito nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

La misura, quindi, interviene a modifica della disciplina del credito d'imposta ZES unica introdotta originariamente per l'anno 2024 (cfr. decreto-legge 124/2023 con estensione poi al 2025 ad opera della Legge di Bilancio 2025) inserendo il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 per la fruizione del credito d'imposta.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese sono tenute a presentare una prima comunicazione:

- dal 31 marzo al 30 maggio 2026 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2027 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2028 contenente le spese già effettuate e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2028.

Successivamente, a pena di decadenza, dovrà essere inviata una comunicazione integrativa:

- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027,
- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028 e
- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029,

contenente l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e quello delle relative fatture elettroniche, nonché gli estremi della certificazione contabile, come richiesto dal DM del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024. Ricordiamo che la comunicazione integrativa non può riportare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella prima comunicazione.

Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio

È infine disposta l'applicabilità del D.M. 17 maggio 2024 (cfr. circ. Assilea Serie Fiscale n. 13_2024) per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame oltreché l'estensione **del credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità **2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità**, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Da ultimo, si evidenzia che i commi da 448 a 452, inseriti durante l'iter di approvazione al Senato, prevedono l'introduzione di un'agevolazione supplementare sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica del Mezzogiorno entro il 15 novembre 2025. Tale misura riconosce, per l'anno 2026, un'integrazione pari al 14,6189% dell'ammontare del credito già domandato mediante dichiarazione integrativa presentata nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, **a condizione che l'impresa non abbia beneficiato del credito d'imposta Transizione 5.0⁴** in relazione ad almeno uno degli investimenti considerati. **L'agevolazione integrativa deve essere richiesta tramite apposita comunicazione telematica** all'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 e lo stesso sarà fruibile esclusivamente in compensazione, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Resta fermo che la somma del credito originario e di quello aggiuntivo non può eccedere l'importo inizialmente richiesto; sono inoltre disciplinati i casi di rideterminazione del beneficio e di decadenza, in misura proporzionale, qualora vengano meno i requisiti previsti o emergano dichiarazioni inesatte o non veritiere.

⁴ Non possiamo fare a meno di osservare che sia la disciplina del credito d'imposta ZES Unica, sia quella del credito Transizione 5.0 non ponevano alcun divieto di cumulo tra le due misure; cumulo che, anzi, era espressamente previsto dalla normativa istitutiva del credito Transizione 5.0.

Rifinanziamento Nuova Sabatini (comma 468)

Il comma 468 dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa connessa alla cosiddetta "Nuova Sabatini", intervento volto a incentivare gli investimenti in beni strumentali da parte delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare, il comma prevede uno stanziamento pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 450 milioni di euro per l'anno 2027 a favore della "Nuova Sabatini", misura che sostiene gli investimenti delle PMI nell'acquisto o nella locazione finanziaria di beni strumentali, attraverso la concessione di contributi a tasso agevolato destinati all'acquisizione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

La relazione illustrativa sottolinea come la "Nuova Sabatini" rappresenti uno strumento strutturale di supporto al sistema delle PMI per l'acquisto o il leasing di beni strumentali, dimostratosi nel tempo efficace anche sotto il profilo anticiclico, favorendo la crescita e la ripresa degli investimenti produttivi. La misura è stata oggetto di ripetuti rifinanziamenti nel corso degli anni e, da ultimo, è stata potenziata dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha destinato complessivamente 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

Misure sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 e proroga dello stato di emergenza (commi da 577 a 579 e 590)

Come noto, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 sono stati colpiti da eventi sismici (c.d. Sisma del Centro Italia) di particolare rilevanza in conseguenza dei quali, in primo luogo, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale che il comma 590 del provvedimento in commento **proroga ora al 31 dicembre 2026**⁵.

Ciò posto, si segnala altresì che:

- il comma 577 **proroga al 31 dicembre 2026 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189.

La sospensione si applica, altresì, ai pagamenti **di canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonché ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale (cfr. Circolari Assilea Serie Legale nn. 30 e 34/2016 e 16/2017);

- il comma 578 ugualmente proroga al **31 dicembre 2026** tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari stessi, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.

È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" (comma 770)

Come si ricorderà, la LB 2025 ha modificato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nei beni di cui all'Allegato A, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

A tale ultimo riguardo, al centro di quella modifica non vi è stata soltanto l'estromissione dei beni di cui all'Allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), **ma soprattutto la novità del limite massimo di spesa per l'incentivo, pari a 2,2 miliardi di euro**, aprendo a un meccanismo di prenotazione fino a esaurimento delle risorse.

Ebbene il comma in commento istituisce, per l'anno 2026, un Fondo presso il MEF volto ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0". È infatti innalzato limite di spesa (fissato dall'articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 appunto in 2,2 miliardi di Euro come ricordato sopra) per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «**Industria 4.0**», limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre

2025⁶. Tale limite, precedentemente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Benefici per imprese energivore (commi 962-965)

La disposizione introdotta in sede di esame al Senato stabilisce che alle imprese incluse negli elenchi delle aziende a elevato consumo di energia elettrica o di gas naturale (cosiddette "energivore"), istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), è attribuito un credito d'imposta. Tale agevolazione è riconosciuta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, **anche in locazione finanziaria**, strumentali all'attività d'impresa, individuati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016, secondo le percentuali previste dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.

Il successivo comma 963 dispone che il credito d'imposta è concesso entro un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è fruibile esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (si segnala che tale previsione è ora confluita nell'articolo 3 del d.lgs. n. 33/2025).

Il comma 964 demanda a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 962, anche al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa previsto dal comma 963.

Infine, il comma 965 stabilisce che al credito d'imposta in esame si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, con esclusione di quelle previste dal comma 6 dello stesso articolo (e cioè – ovviamente – il principio di esclusione DNSH), nonché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 (e cioè il decreto attuativo della disciplina del credito di imposta Transizione 5.0).

⁵ Inizialmente dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 poi dai commi 4-bis e seguenti dell'art. 1 del D.L. 189/2016 e, successivamente, dal comma 4-octies del citato articolo, introdotto dall'art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023). L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dal comma 660 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

⁶ La norma fa espresso riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Quindi sarebbero ragionevolmente esclusi da questo fondo maggiorato gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026 prenotati al 31.12.2025.